



INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI

Condizioni di assicurazione

redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Base Sicura Tutelati

**Contratto di assicurazione sulla vita di Ramo I,
a premio unico, a vita intera e prestazioni
che si adeguano annualmente**

Modello ISPA-E62BSTU-Ed.12/2024

Le presenti condizioni di assicurazione contengono l'insieme delle regole che disciplinano il prodotto denominato **Base Sicura Tutelati** (Cod. **A1TU6**).

Base Sicura Tutelati appartiene alla tipologia di contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I, ossia un'assicurazione sulla durata della vita umana, la cui sottoscrizione è riservata a minori di età e/o incapaci di intendere e di volere.

Le condizioni di assicurazione si articolano in tre sezioni:

- **Sezione I - Il prodotto Base Sicura Tutelati** (artt. 1 - 13) - che contiene la disciplina sull'inizio e termine del contratto, sul pagamento del premio, sui diritti e gli obblighi del cliente e sulle norme di legge di riferimento.
- **Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti** (artt. 14 - 17) - che contiene la disciplina sulle prestazioni assicurate dal contratto, sulla facoltà di riscattare il contratto, sulla metodologia di attribuzione dei rendimenti della Gestione Separata e sulle garanzie del contratto.
- **Sezione III - Obblighi della compagnia, del cliente e dei beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione** (artt. 18 - 19) - che contiene la disciplina sui tempi, sulle modalità, sulla documentazione necessaria per i pagamenti della compagnia previsti dal contratto nonché informazioni sulle conseguenze che derivano qualora il pagamento della prestazione assicurata non sia stato richiesto entro i termini previsti dalla legge (prescrizione).

Le condizioni di assicurazione inoltre sono comprensive di:

- **Allegato** che contiene gli esempi numerici sull'applicazione dei costi di ingresso applicati al premio e sull'applicazione dei costi di uscita in caso di riscatto;
- **Regolamento della Gestione Separata** in cui sono descritte le relative caratteristiche in particolare in termini di obiettivi e gestione finanziaria;
- **Glossario** che contiene la definizione dei termini assicurativi e tecnici utilizzati nella documentazione contrattuale;
- **Informativa sul trattamento dei dati personali** che contiene le informazioni sulla raccolta e l'utilizzo dei dati personali da parte della compagnia;
- **Fac-simile del Documento di polizza** che rappresenta un'esemplificazione del Documento sottoscritto effettivamente dal cliente e dalla compagnia e che attesta e specifica il contratto di assicurazione.

Indice

Sezione I - Il prodotto Base Sicura Tutelati	pag.	1 di 11
Articolo 1 Caratteristiche del prodotto	pag.	1 di 11
Articolo 2 Requisiti per la sottoscrizione	pag.	1 di 11
Articolo 3 Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata	pag.	1 di 11
Articolo 4 Il pagamento del premio: premio unico e costi di ingresso	pag.	1 di 11
Articolo 5 Il recesso (articolo 177 D. Lgs. 209/2005)	pag.	2 di 11
Articolo 6 I beneficiari	pag.	3 di 11
Articolo 7 La cessione del contratto e il pegno	pag.	4 di 11
Articolo 8 I prestiti	pag.	4 di 11
Articolo 9 La non pignorabilità e la non sequestrabilità	pag.	4 di 11
Articolo 10 Le imposte	pag.	4 di 11
Articolo 11 Le norme di riferimento	pag.	4 di 11
Articolo 12 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	pag.	4 di 11
Articolo 13 Area clienti	pag.	4 di 11
Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti	pag.	6 di 11
Articolo 14 La prestazione assicurata: capitale riconosciuto in caso di decesso del cliente	pag.	6 di 11
Articolo 15 Il riscatto e i costi di uscita	pag.	6 di 11
Articolo 16 L'adeguamento del capitale assicurato e i costi di gestione	pag.	7 di 11
Articolo 17 Garanzie del contratto	pag.	7 di 11
Sezione III - Obblighi della compagnia, del cliente e dei beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione	pag.	8 di 11
Articolo 18 I pagamenti della compagnia e la documentazione richiesta	pag.	8 di 11
Articolo 19 La prescrizione	pag.	9 di 11
Allegato: Esempi di applicazione dei costi di ingresso applicati al premio versato e dei costi di uscita applicati in caso di riscatto	pag.	10 di 11
Regolamento della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita"	pag.	1 di 2
Glossario	pag.	1 di 3
Informativa sul trattamento dei dati personali	pag.	1 di 4
Documento di polizza (fac-simile)	pag.	1 di 4

Sezione I - Il prodotto Base Sicura Tutelati

Articolo 1

Caratteristiche del prodotto

Base Sicura Tutelati (Cod. **A1TU6**) appartiene alla tipologia di contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I, ossia un'assicurazione sulla durata della vita umana, la cui sottoscrizione è riservata a minori di età e/o incapaci di intendere e di volere.

Il prodotto è a premio unico e prestazioni contrattuali che si adeguano annualmente sulla base del rendimento realizzato da una Gestione Separata, denominata **Trendifondo Intesa Vita** (per brevità nel seguito anche solo Gestione Separata), ossia un fondo di investimento istituito dalla compagnia per valorizzare i capitali che vi confluiscono e realizzare i rendimenti garantiti da contratto.

Le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche della Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita sono riportate nel relativo Regolamento parte integrante delle presenti condizioni di assicurazione nonché disponibile sul sito internet della compagnia www.intesasanpaoloassicurazioni.com, sezione "Rendimenti e Quotazioni".

Articolo 2

Requisiti per la sottoscrizione

Nel presente contratto la figura del contraente (ossia il cliente titolare del contratto) coincide con quella dell'assicurato (ossia la persona sulla cui vita è stipulato il contratto); il contraente-assicurato viene di seguito indicato come il "**cliente**".

Il contratto Base Sicura Tutelati può essere sottoscritto, per il tramite di un Rappresentante Legale, esclusivamente dai clienti minori di età e/o incapaci di intendere e di volere.

Il Rappresentante Legale opera in nome e per conto del cliente in virtù di un precedente provvedimento del Giudice Tutelare, che gli abbia attribuito i necessari poteri al fine di sottoscrivere il presente contratto.

Il cliente, alla data di decorrenza, non deve aver ancora compiuto 91 anni e deve essere residente in Italia.

La compagnia si riserva di recedere dal contratto, inviando apposita comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1893 del codice civile, nell'ipotesi in cui il cliente non possieda i

requisiti sopra esposti. Per effetto della comunicazione di recesso, il contratto non produrrà più i suoi effetti e il premio versato verrà restituito sul conto corrente intestato al cliente.

Articolo 3

Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata

La conclusione del contratto coincide con il momento della sottoscrizione della polizza, già firmata dalla compagnia, da parte del cliente per il tramite del Rappresentante Legale.

- La **data di sottoscrizione** è il giorno di firma del contratto e rappresenta la data di riferimento per poter comunicare il recesso;
- la **data di decorrenza** è il giorno in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti; da questa data pertanto le prestazioni del contratto sono operanti. Gli effetti del contratto decorrono dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio.

A condizione che sia stato pagato il premio unico, la data di decorrenza coincide con la data di sottoscrizione del contratto.

Il contratto è a **vita intera**, pertanto la sua durata coincide con la vita del cliente.

Il contratto si estingue quando si verifica uno di questi eventi:

- recesso dal contratto;
- decesso del cliente;
- riscatto totale del contratto.

Articolo 4

Il pagamento del premio: premio unico e costi di ingresso

1. Premio unico

La compagnia garantisce le prestazioni indicate al successivo articolo 14 a fronte del pagamento di un premio unico non inferiore a **10.000,00 euro**.

Non sono ammessi versamenti aggiuntivi in corso di contratto.

2. Mezzi di pagamento del premio

Il pagamento del premio unico deve essere effettuato direttamente a favore della compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario intestato al cliente presso la banca intermediaria del contratto.

Il pagamento del premio segna la decorrenza del contratto e l'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

3. Limiti

È previsto un limite all'importo massimo che può essere "attivo" nella Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita per un unico cliente o più clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi. Tale importo massimo è pari a 10.000.000,00 di euro.

Per "premio attivo" si intende la somma di tutti gli importi versati da uno stesso cliente, o da più clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi, su uno o più contratti in vigore e collegati alla medesima Gestione Separata, al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate (riscatti parziali, riscatti totali, scadenze, sinistri) nonché al netto dei premi corrispondenti a capitali successivamente convertiti in rendite vitalizie.

La compagnia si riserva la facoltà di verificare, al momento del versamento ed anche con controlli successivi, il rispetto del limite sopra fissato. Qualora la compagnia riscontrasse il superamento del limite previsto si riserva di restituire al cliente, entro 30 giorni dalla data del versamento, l'intero importo versato maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data del versamento sino alla data del pagamento.

4. Costi gravanti sul premio

La compagnia applica al premio unico versato un costo di ingresso variabile in base alle fasce di premio in cui ricade il versamento effettuato, come descritto nella seguente tabella:

Premio unico versato	Costo
Fino a 249.999,99 euro	1,00%
Da 250.000,00 euro e fino a 499.999,99 euro	0,50%
Da 500.000,00 euro e oltre	0,25%

Il premio unico versato al netto del costo applicato costituisce il **premio investito**.

Per facilitare la comprensione delle modalità di applicazione dei costi sul premio si rimanda agli esempi numerici riportati nell'**Allegato: Esempi di applicazione dei costi di ingresso applicati al premio versato e dei costi di uscita applicati in caso di riscatto alle presenti condizioni di assicurazione.**

In caso di applicazione dello sconto, indicato al successivo paragrafo 5, il premio investito è pari al premio versato.

5. Agevolazioni su polizze (sconti)

Il costo indicato al precedente paragrafo 4 non viene applicato al premio unico se:

- **il cliente è titolare di una polizza Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. scaduta nei 6 mesi precedenti la data di pagamento del premio o in scadenza a tale data.**

Lo sconto non viene applicato in caso di scadenze relative alle seguenti tipologie di polizze:

- forme pensionistiche complementari;
- polizze temporanee caso morte, anche abbinate a mutui o prestiti;
- polizze di rendita;
- polizze collettive;
- polizze per le quali il cliente abbia già esercitato l'opzione di posticipazione o di differimento automatico della scadenza.

Ciascuna polizza scaduta o in scadenza dà diritto ad un solo sconto;

- **il cliente è beneficiario di polizze Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. in seguito al decesso dell'assicurato e se il relativo capitale, alla data di pagamento del premio, è stato liquidato da non più di 6 mesi.**

Lo sconto non viene applicato nel caso:

- di beneficio derivante da forme pensionistiche complementari.

Ciascuna polizza liquidata per decesso dell'assicurato dà diritto a un solo sconto per singolo beneficiario.

In ogni caso, l'entità del versamento sulla polizza non deve necessariamente coincidere con l'importo ricevuto. La compagnia si riserva di verificare che il cliente sia in possesso dei requisiti sopraindicati.

Qualora la compagnia riscontrasse che il cliente non era in possesso dei requisiti richiesti, decurerà dal capitale assicurato i costi di ingresso previsti dal contratto, indicati al precedente paragrafo 4. Qualora invece la compagnia riscontrasse, anche successivamente al versamento del premio che al cliente non era stato riconosciuto lo sconto previsto pur essendo lo stesso in possesso dei requisiti richiesti, provvederà a ripristinare la corretta situazione della polizza.

Articolo 5

Il recesso (Articolo 177 D. Lgs. 209/2005)

1. Tempo utile: 30 giorni

Il cliente, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione della polizza:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria;
- oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a:

**Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Gestione Tecnica
Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano**

2. Cessazione degli obblighi

Compagnia e cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso (fa fede il timbro postale in caso di lettera raccomandata), oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo attribuita automaticamente dal sistema gestionale della banca.

3. Rimborso del premio

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, corredata della documentazione completa di cui all'articolo 18, la compagnia rimborserà al cliente il premio unico versato.

Articolo 6 I beneficiari

1. Designazione del beneficiario

Il cliente indica nella polizza un beneficiario - o più beneficiari - cioè la persona a cui la compagnia eroga la prestazione in caso di decesso del cliente, anche mediante designazione nominativa.

Nel solo caso di designazione nominativa del/dei beneficiario/beneficiari, al fine di consentire alla compagnia il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclaggio, il cliente è tenuto a fornire le complete generalità del beneficiario e in particolare:

- nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra beneficiario e cliente, se la designazione fa riferimento ad una persona fisica;
- ragione sociale, codice fiscale/partita iva, data di costituzione, indirizzo della sede legale, recapito e contatti e il legame tra beneficiario e cliente, se la designazione fa riferimento ad una persona giuridica.

Il cliente è tenuto ad indicare le suddette generalità sia alla sottoscrizione del contratto sia successivamente, in corso di contratto, in caso di revoca e/o modifica del beneficiario originariamente designato.

Il cliente può revocare e/o modificare il beneficiario in qualsiasi momento tranne:

- quando il cliente e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto rispettivamente di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In tali ipotesi, pertanto, il riscatto totale o parziale e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del beneficiario;
- dopo la morte del cliente;
- dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha comunicato per iscritto alla compagnia di volersi avvalere del beneficio.

2. Validità della designazione

Il provvedimento del Giudice che autorizza alla stipula della polizza dovrà riportare anche l'indicazione

nominativa del beneficiario designato o, in mancanza di specifica disposizione, l'indicazione beneficiaria si intenderà riferita agli eredi testamentari o, in mancanza, legittimi.

Le eventuali modifiche e/o revoche del beneficiario, preventivamente autorizzate dal Giudice Tutelare nel caso in cui permanga lo status di incapacità in capo al cliente, devono essere comunicate per iscritto alla compagnia, direttamente a mezzo posta o tramite la banca intermediaria, oppure disposte per testamento. **La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza.** In caso di inefficacia della designazione disposta dal cliente rimane valida la precedente designazione o, in mancanza, le somme rientrano nel patrimonio ereditario.

La compagnia si riserva di verificare la coerenza dell'operazione richiesta con le indicazioni presenti nel provvedimento del Giudice Tutelare.

3. Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'articolo 1920 del codice civile, il beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal cliente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso del cliente non rientrano nella massa ereditaria. In caso di pluralità dei beneficiari, la compagnia provvederà a liquidare la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del cliente.

4. Referente terzo

Il cliente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare i dati necessari per l'identificazione e il contatto di un referente terzo, diverso dal/dai beneficiario/beneficiari, che la compagnia potrà contattare in caso di decesso del cliente per il pagamento della prestazione assicurata a favore del/i beneficiario/i, quando non risulti possibile contattare il/i beneficiario/i stesso/i. **È ammesso un solo referente terzo per contratto.**

Il cliente a tal riguardo si impegna, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando la compagnia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento ai seguenti impegni, a:

- a) conferire specifico incarico al referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare la compagnia al fine di contattare il/i beneficiario/i;
- b) consegnare al referente terzo, all'atto della nomina, copia della pertinente Informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al Documento di polizza e disponibile sul sito internet della compagnia;
- c) informare tempestivamente per iscritto la compagnia nel caso di revoca dell'incarico oppure nel

caso in cui il referente terzo rinunciasse all'incarico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di contratto, di svolgere l'incarico;

- d) informare tempestivamente per iscritto la compagnia dei nuovi dati di contatto del referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.

Il cliente potrà sempre modificare o revocare un referente terzo precedentemente designato, recandosi in filiale o comunicandolo alla compagnia direttamente via posta o Posta Elettronica Certificata.

Nel caso di nomina di un nuovo referente terzo, dovranno essere forniti anche tutti i dati necessari per l'identificazione dello stesso e i relativi dati per contattarlo. Il nuovo referente terzo designato non potrà coincidere con uno dei beneficiari, se nominativamente designati, pertanto, nel caso in cui il nuovo referente terzo designato coincida con il beneficiario, la nuova nomina non sarà valida e l'eventuale referente terzo precedentemente nominato si considererà comunque revocato, senza la necessità per la compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica. La revoca e la modifica del referente terzo saranno valide dal momento in cui la compagnia ne viene a conoscenza secondo le modalità sopra descritte. Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del beneficiario, quest'ultimo dovesse coincidere con il referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall'incarico per incompatibilità, senza la necessità per la compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.

Articolo 7

La cessione del contratto e il pegno

Il cliente non può dare il contratto in pegno e non può cederlo ad altri.

Articolo 8

I prestiti

Questo contratto non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 9

La non pignorabilità e la non sequestrabilità

Le somme dovute dalla compagnia al cliente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, salvo nei casi specificamente indicati dalla legge (articolo 1923 del codice civile).

Articolo 10

Le imposte

Le imposte relative a questo contratto sono a carico del cliente, del beneficiario, o degli aventi diritto.

Articolo 11

Le norme di riferimento

Per tutto ciò che non è espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme della legge italiana.

Articolo 12

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

Come disposto dalla legge, tutte le controversie devono essere sottoposte a un tentativo di mediazione.

Se la mediazione non ha successo il foro competente per le controversie relative al contratto è quello del luogo di residenza o domicilio principale del cliente o dei soggetti che intendono far valere i propri diritti. In caso di controversie relative a polizze acquistate da cittadini residenti nell'Unione Europea sul sito internet della compagnia o di Intesa Sanpaolo, è possibile utilizzare la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea (Regolamento UE n. 524/2013) accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

La piattaforma mette a disposizione dei consumatori residenti nell'Unione Europea, l'elenco degli Organismi a cui è possibile rivolgersi per la risoluzione extragiudiziale della controversia.

Articolo 13

Area clienti

La compagnia mette a disposizione dei clienti, all'interno del proprio sito internet www.intesasanpaoloassicurazioni.com, un'apposita area clienti.

Secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento, nell'area clienti è possibile consultare le coperture assicurative in vigore, condizioni di assicurazione del prodotto sottoscritto, il dettaglio del premio unico versato, il valore di riscatto della polizza, i dati anagrafici e i recapiti dei beneficiari designati nominativamente e del referente terzo se indicato, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. È possibile inoltre modificare i propri dati anagrafici e richiedere il riscatto.

Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati direttamente dalla compagnia su richiesta del cliente. I codici di accesso garantiscono al cliente, durante l'utilizzo dell'area clienti, un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo dell'area clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio da accettare al primo accesso.

Il cliente in ogni caso potrà utilizzare le funzionalità dell'area clienti messe a disposizione tempo per tempo della compagnia.

Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti

Articolo 14

La prestazione assicurata: capitale riconosciuto in caso di decesso del cliente

In caso di decesso del cliente, la compagnia riconoscerà, ai beneficiari designati, un importo pari al maggiore tra:

- il capitale assicurato alla data di comunicazione di decesso costituito dal premio investito adeguato in base ai rendimenti dalla Gestione Separata, al netto del costo di gestione, diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali;
- il premio unico versato diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali.

Per i dettagli sulle modalità di adeguamento del capitale assicurato si rimanda all'articolo 16.

La **data di comunicazione di decesso** è la data in cui la compagnia riceve la richiesta di liquidazione corredata da uno dei seguenti documenti comprovanti il decesso del cliente:

- Certificato di morte;
- Verbale di pubblicazione del Testamento;
- Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva;
- Estratto di morte;
- Attestazione giudiziale.

Il capitale viene pagato qualunque sia la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del cliente.

Articolo 15

Il riscatto e i costi di uscita

1. Termini

Trascorsi almeno 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il cliente, finché in vita e in qualsiasi momento, può estinguere il contratto chiedendo il pagamento totale (**riscatto totale**) del valore di riscatto, oppure può chiedere il pagamento parziale (**riscatto parziale**) del valore di riscatto mantenendo il contratto in vigore per la parte residua. **La richiesta di riscatto totale o parziale deve essere preventivamente autorizzata, ove necessario, dal Giudice Tutelare e corredata della documentazione completa di cui all'articolo 18.**

2. Riscatto totale

In caso di richiesta di riscatto totale, la compagnia riconosce al cliente un importo pari al maggiore tra:

- il capitale assicurato alla data di richiesta di riscatto costituito dal premio investito adeguato in base ai rendimenti dalla Gestione Separata, al netto del costo di gestione, diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali;
- il premio investito diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali.

Per i dettagli sulle modalità di adeguamento del capitale assicurato si rimanda al successivo articolo 16.

Al capitale sopra definito vengono applicati i costi di cui al successivo paragrafo 4.

3. Riscatto parziale

Il cliente può richiedere il riscatto parziale se:

- l'importo riscattato è almeno di **2.500,00 euro**;
- il capitale rimanente è almeno di **5.000,00 euro**.

Ai fini dell'esecuzione del riscatto parziale, la base di partenza è il valore di riscatto totale del contratto alla data di richiesta del riscatto.

All'importo riscattato vengono applicati i costi di cui al successivo paragrafo 4.

4. Costi

In caso di riscatto totale o di riscatto parziale, il contratto prevede l'applicazione di un costo variabile in funzione del periodo di tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto alla data di richiesta del riscatto, come indicato nella seguente tabella.

Periodo di tempo trascorso	Riscatto totale: costo da applicare all'importo lordo riscattato	Riscatto parziale: costo da applicare all'importo lordo riscattato
Fino a 90 giorni di durata del contratto	Riscatto non ammesso	Riscatto non ammesso
Dal 91° giorno di durata del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 1° anniversario del contratto	2,00% con il minimo di 30,00 euro	2,00% con il minimo di 30,00 euro
Dal giorno in cui ricorre il 1° anniversario del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 5° anniversario del contratto	1,00% con il minimo di 30,00 euro	1,00% con il minimo di 30,00 euro
Dal giorno in cui ricorre il 5° anniversario del contratto e fino al giorno che precede il 10° anniversario	30,00 euro	30,00 euro
dal 10° anniversario in poi	0 euro	30,00 euro

Per facilitare la comprensione delle modalità di applicazione del costo di riscatto si rimanda agli esempi numerici riportati nell'**Allegato: Esempi di applicazione dei costi di ingresso applicati al premio versato e dei costi di uscita applicati in caso di riscatto** alle presenti condizioni di assicurazione.

Articolo 16

L'adeguamento del capitale assicurato e i costi di gestione

Il contratto prevede l'adeguamento annuale del capitale assicurato in funzione del rendimento realizzato dalla Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita.

La compagnia effettua l'adeguamento del capitale assicurato **ad ogni anniversario del contratto** (data di adeguamento annuo) applicando il tasso annuo di adeguamento attribuito.

1. Determinazione del tasso annuo di adeguamento

Il tasso annuo di adeguamento è pari al rendimento annuo della Gestione Separata - realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente a quello in cui cade l'anniversario del contratto - diminuito del costo di gestione annuo.

Il costo di gestione annuo è pari all'1,30%.

Il tasso annuo di adeguamento attribuito al contratto potrebbe assumere anche valore negativo determinando un decremento del capitale assicurato.

2. Adeguamento del capitale assicurato

L'adeguamento del capitale assicurato viene effettuato ad ogni anniversario del contratto applicando, per un anno intero, il tasso annuo di adeguamento al capitale assicurato maturato all'anniversario precedente, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali.

Il primo adeguamento ha come base di calcolo il premio investito.

Ogni nuovo adeguamento avviene a partire dal capitale assicurato comprensivo degli effetti di tutti gli adeguamenti precedenti.

3. Adeguamento del capitale assicurato in caso di riscatto parziale o totale e in caso di decesso del cliente

In caso di riscatto parziale, riscatto totale oppure di decesso del cliente, l'adeguamento del capitale assicurato viene effettuato dall'ultimo anniversario del contratto fino alla data di richiesta del riscatto o di comunicazione di decesso.

In questi casi, il tasso annuo di adeguamento da utilizzare è quello applicabile per l'adeguamento annuo dei contratti con anniversario nel mese in cui perviene la richiesta di riscatto o la comunicazione di decesso.

Articolo 17

Garanzie del contratto

Il contratto prevede le seguenti garanzie in caso di riscatto o di decesso del cliente:

- in caso di riscatto il capitale riconosciuto dalla compagnia non potrà essere inferiore al premio investito sul contratto tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali;
- in caso di decesso del cliente il capitale riconosciuto dalla compagnia non potrà essere inferiore al premio unico versato sul contratto tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali.

Sezione III - Obblighi della compagnia, del cliente e dei beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione

Articolo 18 I pagamenti della compagnia e la documentazione richiesta

1. Pagamenti entro 30 giorni

La compagnia pagherà quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i documenti secondo quanto viene indicato ai successivi paragrafi 2 e 3. Se il pagamento non avviene entro il termine stabilito, qualora il ritardo dipenda da fatti imputabili alla compagnia, gli interessi si calcolano al tasso legale determinato dalla legge dal giorno del ritardo fino alla data di effettivo pagamento, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno (art. 1284, comma 1 del codice civile).

2. Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario; per questo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento. Per i pagamenti conseguenti al decesso del cliente, tali indicazioni dovranno essere firmate in originale da tutti i beneficiari della prestazione indicando anche il legame con eventuali cointestatari del conto corrente di accredito; per i pagamenti conseguenti al recesso, alla richiesta di riscatto totale o riscatto parziale, le coordinate bancarie indicate dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al cliente.

La compagnia dichiara espressamente che non darà corso alle richieste di liquidazione che prevedono il pagamento delle somme assicurate in "Paesi o territori a rischio", intendendosi tutti i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente (elencati dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 aprile 2015 e successive modificazioni e integrazioni) e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.

3. Documenti

Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto la compagnia deve ricevere, tramite la banca intermediaria o

direttamente, i documenti necessari; i documenti da fornire nei vari casi sono i seguenti.

Recesso: comunicazione firmata dal cliente, inoltrata con le modalità indicate all'articolo 5.

Riscatto totale e parziale: richiesta firmata dal cliente.

Si precisa che per tutte le operazioni successive alla sottoscrizione del contratto (quali a titolo esemplificativo recesso e riscatto), laddove necessario, è richiesto il provvedimento del Giudice Tutelare che autorizzi preventivamente l'operazione.

Decesso del cliente

AVVERTENZA: Si richiama l'attenzione del cliente sulle finalità sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito.

In particolare il cliente è consapevole che la richiesta di acquisire dal beneficiario l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) risponde alla finalità di consentire una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.

- Comunicazione di decesso del cliente con la richiesta di pagamento firmata dai beneficiari anche disgiuntamente tra loro; sul sito della compagnia è reperibile un esempio di modulo, ad uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni;
- originale del certificato di morte del cliente o sua copia autentica con indicazione della data di nascita;
- in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai beneficiari (quali per esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte dei beneficiari dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;

- originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare o sua/loro copia autentica, con il quale si autorizza chi esercita la potestà parentale/tutore/curatore/amministratore di sostegno a riscuotere il capitale destinato a beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della compagnia da ogni responsabilità.

Se la richiesta di pagamento fa riferimento a una designazione di beneficiario nominativamente individuato:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia deceduto senza lasciare testamento;
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie:
 - I) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che il cliente sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
 - (i) gli estremi del/i testamento/i;
 - (ii) che il/i testamento/i, per quanto a conoscenza del dichiarante, sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
 - II) copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.

Se la richiesta di pagamento non fa riferimento ad una designazione di beneficiario nominativamente individuato:

- I) nel caso in cui il cliente sia deceduto senza lasciare testamento:
 - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il cliente, la loro data di nascita e capacità di agire;
- II) nel caso in cui il cliente sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
 - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti:
 - (i) che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia deceduto lasciando testamento e che il/i testamento/i sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
 - (ii) gli estremi del/i testamento/i;
 - (iii) quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il cliente, la loro data di nascita e capacità di agire;
 - copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.

Sul sito della compagnia è reperibile lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per facilitarne la compilazione.

Ulteriori documenti necessari: per tutti i pagamenti della compagnia è richiesto il codice fiscale dei beneficiari.

Per tutti i pagamenti della compagnia, escluso il caso di decesso, qualora la richiesta di liquidazione pervenga direttamente alla compagnia stessa, è richiesta copia del documento d'identità del cliente; in presenza di procura, è richiesta copia del documento d'identità del procuratore.

In caso di decesso, è richiesta copia del documento d'identità del denunciante e di tutti i beneficiari, sia nel caso in cui la richiesta pervenga direttamente alla compagnia stessa, sia che essa pervenga alla compagnia tramite la rete distributiva; in presenza di procura, è richiesta copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il beneficiario è persona giuridica, è richiesta copia del documento d'identità e del codice fiscale del rappresentante legale.

Richieste motivate di altri documenti: la compagnia si riserva di richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risulti necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, ovvero al fine di adempiere a specifiche disposizioni di legge.

Gestione dei documenti: al fine di ridurre gli oneri a carico dei clienti, la compagnia e la banca intermediaria adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

Articolo 19

La prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (articolo 2952 del codice civile).

La compagnia è tenuta a devolvere ad un apposito fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti che non siano stati richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

Allegato:

Esempi di applicazione dei costi di ingresso applicati al premio versato e dei costi di uscita applicati in caso di riscatto

ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI COSTI DI INGRESSO APPLICATI AL PREMIO VERSATO

Come disciplinato all'articolo 4 paragrafo 4 delle presenti condizioni di assicurazione, la compagnia applica un costo di ingresso al premio unico versato; questo costo varia in base alla fascia di premio in cui ricade il versamento effettuato, come indicato nella seguente tabella:

Premio unico versato	Costo
Fino a 249.999,99 euro	1,00%
Da 250.000,00 euro e fino a 499.999,99 euro	0,50%
Da 500.000,00 euro e oltre	0,25%

Il premio unico versato al netto del suddetto costo costituisce il **premio investito**.

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa in cui vengono rappresentati alcuni esempi di applicazione dei costi sul premio.

Ipotizziamo tre polizze sulle quali rispettivamente è stato versato un premio unico di importo pari a:

- Polizza 1: premio unico versato 100.000,00 euro
- Polizza 2: premio unico versato 300.000,00 euro
- Polizza 3: premio unico versato 400.000,00 euro

Polizza	Importo premio unico versato (in euro)	Costo da applicare al premio versato	Importo del costo applicato al premio versato (in euro)	Importo premio investito (in euro)
	(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d) = (a) - (c)
Polizza 1	100.000,00	1,00%	1.000,00	99.000,00
Polizza 2	300.000,00	0,50%	1.500,00	298.500,00
Polizza 3	400.000,00	0,25%	1.000,00	399.000,00

ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI COSTI DI USCITA APPLICATI IN CASO DI RISCATTO

Come disciplinato all'articolo 15 paragrafo 4 delle presenti condizioni di assicurazione, in caso di riscatto totale o di riscatto parziale, il contratto prevede l'applicazione di un costo variabile in funzione del periodo di tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto alla data di richiesta del riscatto, come descritto nella seguente tabella.

Periodo di tempo trascorso	Riscatto totale: costo da applicare all'importo lordo riscattato	Riscatto parziale: costo da applicare all'importo lordo riscattato
Fino a 90 giorni di durata del contratto	Riscatto non ammesso	Riscatto non ammesso
Dal 91° giorno di durata del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 1° anniversario del contratto	2,00% con il minimo di 30,00 euro	2,00% con il minimo di 30,00 euro
Dal giorno in cui ricorre il 1° anniversario del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 5° anniversario del contratto	1,00% con il minimo di 30,00 euro	1,00% con il minimo di 30,00 euro
Dal giorno in cui ricorre il 5° anniversario del contratto e fino al giorno che precede il 10° anniversario	30,00 euro	30,00 euro
dal 10° anniversario in poi	0 euro	30,00 euro

Di seguito si riportano due tabelle esemplificative in cui vengono rappresentati alcuni esempi di applicazione del costo di riscatto.

Ipotizziamo un riscatto parziale di importo pari a 2.500,00 euro richiesto in tre momenti differenti:

- nel primo anno di durata contrattuale trascorsi 90 giorni dalla decorrenza (esempio 1);
- nel secondo anno di durata contrattuale (esempio 2);
- dopo il 5° anniversario del contratto (esempio 3).

Esempio	Importo riscattato (in euro)	Costo di riscatto (in %)	Importo costo di riscatto (in euro)	Costo minimo di riscatto (in euro)	Importo costo di riscatto da applicare (in euro)	Importo riscattato al netto del costo di riscatto (in euro)
	(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d)	(e) = importo maggiore tra (c) e (d)	(f) = (a) - (e)
1	2.500,00	2,00%	50,00	30,00	50,00	2.450,00
2	2.500,00	1,00%	25,00	30,00	30,00	2.470,00
3	2.500,00	-	-	30,00	30,00	2.470,00

Ipotizziamo un riscatto totale richiesto in tre momenti differenti:

- nel primo anno di durata contrattuale trascorsi 90 giorni dalla decorrenza (esempio 1);
- nel secondo anno di durata contrattuale (esempio 2);
- dopo il 5° anniversario del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 10° anniversario del contratto (esempio 3);
- dopo il 10° anniversario del contratto (esempio 4).

Esempio	Valore di riscatto (in euro)	Costo di riscatto (in %)	Importo costo di riscatto (in euro)	Costo minimo di riscatto (in euro)	Importo costo di riscatto da applicare (in euro)	Valore di riscatto al netto del costo di riscatto (in euro)
	(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d)	(e) = importo maggiore tra (c) e (d)	(f) = (a) - (e)
1	6.000,00	2,00%	120	30,00	120,00	5.880,00
2	6.000,00	1,00%	60	30,00	60,00	5.940,00
3	6.000,00	-	-	30,00	30,00	5.970,00
4	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00

Gli "importi riscattati", indicati a titolo esemplificativo nella tabella sopra riportata, sono al lordo delle imposte previste dalla legge di riferimento.

Regolamento della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita”

Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della compagnia, che viene contraddistinta con il nome “Trendifondo Intesa Vita”. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” è l'euro.

Art. 3

Nella Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni adeguabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

Il Regolamento della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.

Art. 4

La gestione di “Trendifondo Intesa Vita” è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58.

Art. 5

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° novembre di ciascun anno fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di “Trendifondo Intesa Vita” realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento relativo a ciascun periodo annuale è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Per risultato finanziario della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli

utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività e per l'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art. 6

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La gestione finanziaria di “Trendifondo Intesa Vita” è caratterizzata principalmente da investimenti del Comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli investi-

menti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio¹. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating².

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non-governativi: al massimo 50%;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15%;
- Strumenti afferenti al Comparto immobiliare: al massimo 5%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita" e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse dei contraenti.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per

l'attività di gestione di "Trendifondo Intesa Vita". Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell'art. 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 7

La compagnia, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

Art. 8

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l'assicurato.

1. Con il termine "valore del portafoglio" si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. "valore di carico"), così come definito all'art. 5 del presente Regolamento.
2. Viene considerato un valore unico di rating (c.d. "rating sintetico") al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

Glossario

Anniversario del contratto

Definisce ciascuna annualità di polizza e coincide con ciascuna ricorrenza annua della data di decorrenza.

Assicurato

È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Nel presente contratto l'assicurato coincide con il contraente.

Banca intermediaria (o intermediario)

È il soggetto che svolge attività di intermediazione assicurativa e consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Beneficiario (o beneficiari)

È la persona fisica o giuridica, che viene indicata in polizza dal cliente, alla quale la compagnia paga la prestazione in caso di decesso del cliente.

Capitale assicurato

È il capitale acquisito con il premio unico versato, al netto dei costi applicati, adeguato in base ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita - al netto del costo di gestione - diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali.

Capitale minimo garantito

È l'importo minimo riconosciuto dalla compagnia al momento della liquidazione:

- in caso di riscatto è pari al premio investito sul contratto tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali;
- in caso di decesso del cliente è pari al premio unico versato sul contratto tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali.

Cliente

È il titolare del contratto ovvero il contraente.

Compagnia

È la Società con la quale il cliente stipula il contratto di assicurazione, ovvero Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A..

Conclusione del contratto

È il momento in cui il contratto viene sottoscritto dal cliente e dalla compagnia.

Conflitto di interessi

Il contrasto fra l'interesse del cliente e quello della compagnia, che sorge a causa delle relazioni di quest'ultima con altre Società del Gruppo di cui fa parte.

Contraente

Nel presente contratto è la persona fisica che sottoscrive il contratto per il tramite del Rappresentante Legale e versa il premio unico alla compagnia. Il contraente coincide con l'assicurato.

Contratto

L'accordo che stabilisce gli obblighi del cliente e della compagnia.

Costo di gestione

È il costo applicato al rendimento della Gestione Separata.

Data di pagamento

È la data in cui viene eseguita l'operazione di addebito.

Data di richiesta del riscatto

È la data in cui la compagnia o la banca intermediaria - qualora la richiesta pervenga per il tramite della rete distributiva - riceve per iscritto la richiesta di riscatto completa della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione.

Decorrenza (del contratto)

Data in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Documento (che prova il decesso)

È il documento, tra quelli di seguito indicati, da allegare alla comunicazione di decesso per provare l'avvenuto decesso del cliente:

- Certificato di morte
 - Verbale di pubblicazione del Testamento
 - Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva
 - Estratto di morte
 - Attestazione giudiziale.
-

Documento di polizza

Vedi "Polizza".

Gestione Separata

È il fondo di investimento istituito dalla compagnia per valorizzare i versamenti dei clienti e realizzare i rendimenti garantiti da contratto. È disciplinato da uno specifico Regolamento contenuto nelle condizioni di assicurazione e disponibile anche sul sito della compagnia. La Gestione Separata collegata al presente contratto è denominata Trendifondo Intesa Vita.

Incapace di intendere e di volere

Soggetto che si trova nell'impossibilità di provvedere autonomamente ai propri interessi e deve essere assistito nel compimento di alcuni atti - tra cui la sottoscrizione del presente contratto - da un "Rappresentante Legale".

ISVAP

Vedi "IVASS".

IVASS

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la Legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

Minore di età

Soggetto privo della capacità di agire in quanto minore di anni 18 all'atto della sottoscrizione del contratto.

Polizza

Documento sottoscritto dal cliente e dalla compagnia, che attesta e specifica il contratto di assicurazione.

Premio investito

È il capitale che rappresenta la base per determinare le prestazioni del contratto; il premio investito è pari al premio unico versato al netto dei costi applicati.

Premio unico o premio unico versato

Somma stabilita dal cliente, comunque non inferiore all'importo minimo previsto contrattualmente, da corrispondere alla compagnia in un'unica soluzione alla data di decorrenza per costituire il relativo premio investito.

Prestazione (o prestazione assicurata)

È l'impegno della compagnia a fronte del pagamento del premio unico. Nel presente contratto è il capitale previsto in caso di decesso del cliente, per qualunque motivo esso avvenga.

Quietanza

È la ricevuta che certifica l'avvenuto pagamento.

Rappresentante Legale

Soggetto a cui è conferito il potere di rappresentare in alcuni atti - tra cui la sottoscrizione del presente contratto - un soggetto minore di età e/o incapace di intendere e di volere nell'interesse del rappresentato.

Il potere di rappresentanza può essere attribuito di diritto (ad es. i genitori che rappresentano il figlio minore), oppure è conferibile con un apposito atto (ad es. il tutore che opera in nome e per conto del soggetto interdetto in virtù di un atto di nomina del Giudice Tutelare).

Recesso

È la possibilità del cliente di recedere dal contratto e di ottenere il rimborso del premio unico.

Riscatto (totale/parziale)

È la possibilità per il cliente, a condizione che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto, di estinguere il contratto riscuotendo totalmente il capitale alla data della richiesta (riscatto totale), oppure di effettuare prelievi parziali (riscatti parziali).

Tasso annuo di adeguamento

È il rendimento realizzato dalla Gestione Separata al netto del costo di gestione che viene riconosciuto al capitale assicurato.

Tasso di rendimento (o rendimento della Gestione Separata)

È il rendimento lordo realizzato dalla Gestione Separata.

Trendifondo Intesa Vita

Vedi "Gestione Separata".

Valore di riscatto

È il valore del capitale assicurato liquidabile alla data di richiesta del riscatto. Al valore di riscatto si applicano i costi di riscatto.

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Informativa aggiornata a dicembre 2024)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”)

L'Informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, aderenti, beneficiario, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, altri soggetti indicati dal contraente).

Il contenuto aggiornato dell'Informativa potrà essere consultato nella sezione “Privacy” del sito: www.intesasanpaoloassicurazioni.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI?

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il “**dato personale**” come “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”.

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per “**trattamento**”, ossia “qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

In qualità di “**Titolare del trattamento**”, Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Ultima Società Controllante Italiana (USCI) del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste “operazioni” che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 - 10122 Torino.
comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com
www.intesasanpaoloassicurazioni.com

2. CHI È IL “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI”? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il “Responsabile della protezione dei dati” (DPO - Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaoloassicurazioni.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie “particolari”**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti “sensibili” e richiedono una protezione “particolare” ed uno specifico consenso.

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
- **Indiretta**: se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla Società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi valutativi connessi all'analisi e alla prevenzione dei crimini di natura finanziaria - Anti Financial Crimes). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla Società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Assicurazioni" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTUIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
<p>a) <i>Consenso</i> (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)</p> <p>Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.</p>	<p><u>Effettuiamo</u> attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria Informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. <p><u>Trattiamo</u> dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, o nell'ambito della gestione dei sinistri.</p>
<p>b) <i>Contratto e misure precontrattuali</i> (art. 6.1 lettera b) del GDPR)</p>	<p><u>Prestiamo</u> i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.</p>
<p>c) <i>Obbligo di legge</i> (art. 6.1 lettera c) del GDPR)</p>	<p><u>Adempiamo a prescrizioni normative</u>, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento.</p> <p><u>Adempiamo a disposizioni dell'Autorità</u>, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc...).</p>
<p>d) <i>Legittimo interesse</i> (art. 6.1 lettera f) del GDPR)</p>	<p><u>Perseguiamo interessi legittimi</u> nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali. Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa per finalità amministrative.</p> <p>Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi. L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com</p>

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in Informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa, ecc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc..., Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- **i soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc...);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc...);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - eventuali eredi legittimari dell'assicurato nell'ambito delle richieste di diritto di accesso ai dati dei beneficiari specifici di polizze vita deceduti¹.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito:
www.intesasnpaoloassicurazioni.com

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo².

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

¹ Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 520 del 26/10/2023.

² G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasampaoloassicurazioni.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito: www.intesasampaoloassicurazioni.com

Documento di polizza (fac-simile)

Il Documento di polizza completo di tutte le informazioni acquisite dalla compagnia relativamente al contratto verrà emesso tramite procedura informatica all'atto della sottoscrizione.

Nel fac-simile si ipotizza, a titolo puramente esemplificativo, che il cliente abbia scelto:

- la designazione nominativa dei beneficiari della prestazione assicurata;
- di indicare anche un referente terzo.



**INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI**

Signor/Signora **Nome Cognome**

Polizza assicurativa

Base Sicura Tutelati - Cod. A1TU6

N. XXXXXXXXXXXX

DATI PERSONALI

CLIENTE

Il contraente-assicurato titolare del contratto e la persona sulla cui vita è stipulato il contratto

COGNOME _____

NOME _____

LUOGO DI NASCITA _____

DATA DI NASCITA _____

CODICE FISCALE _____

INDIRIZZO di RESIDENZA _____

LOCALITÀ _____

CAP, PROV. e STATO _____

INDIRIZZO di RECAPITO _____

LOCALITÀ _____

CAP, PROV. e STATO _____

LEGALE RAPPRESENTANTE

COGNOME _____

NOME _____

LUOGO DI NASCITA _____

DATA DI NASCITA _____

CODICE FISCALE _____

INDIRIZZO di RESIDENZA _____

LOCALITÀ _____

CAP, PROV. e STATO _____

INDIRIZZO E-MAIL _____

TELEFONO _____



**INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI**

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Che cos'è Base Sicura Tutelati

Base Sicura Tutelati è un contratto di assicurazione sulla vita, la cui durata coincide con la vita del cliente. Il prodotto prevede il versamento di una somma iniziale (premio unico) e non consente versamenti aggiuntivi.

Base Sicura Tutelati consente di costituire un capitale che si adegua annualmente e che sarà riconosciuto in caso di decesso del cliente oppure in caso di riscatto totale o parziale.

Che cosa offre Base Sicura Tutelati (prestazione assicurata in caso di decesso e riscatto)

- In caso di decesso del cliente, la compagnia riconosce, ai beneficiari designati, un importo pari al maggiore tra:
 - il capitale adeguato in base ai rendimenti netti della Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita (**capitale assicurato**);
 - il capitale minimo garantito.

La prestazione assicurata riconosciuta in caso di decesso del cliente è descritta in dettaglio nell'articolo 14 delle condizioni di assicurazione.

- In corso di contratto, a condizione che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il cliente può riscattare parzialmente (riscatto parziale) o totalmente (riscatto totale) il valore della polizza. Per i dettagli sul riscatto totale e sul riscatto parziale si rimanda all' articolo 15 delle condizioni di assicurazione.

I rendimenti della Gestione Separata sono riconosciuti al cliente al netto dei costi di gestione, una parte dei quali è retrocessa alla banca intermediaria.

Chi sono i destinatari della prestazione di Base Sicura Tutelati (beneficiari dell'assicurazione)

I destinatari del capitale previsto in caso di decesso del cliente sono:

Cognome e nome _____ *

Codice fiscale _____ Nato/a a _____ il gg/mm/aaaa

* Tipo di relazione intercorrente tra il beneficiario e il cliente:

1 = Figlio/Figlia; 2 = Genitore; 3 = Coniuge/Convivente; 4 = Nipote; 5 = Fratello/Sorella; 6 = Legame affettivo; 7 = Scopo benefico; 8 = Altro.

Recapito e contatti del beneficiario:

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono cellulare _____ e-mail _____

Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei dati di recapito e contatto del/dei beneficiario/i designato/i, la compagnia potrà incontrare, al decesso del cliente, maggiori difficoltà nel rintracciare il/i beneficiario/i e dunque nel liquidare la prestazione.

Come da articolo 6 delle condizioni di assicurazione, ogni modifica e/o revoca dei beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla compagnia oppure tramite la banca intermediaria o disposta per testamento. La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza.

Referente terzo cui la compagnia può far riferimento per la liquidazione della prestazione assicurata:

Cognome e nome _____ Codice fiscale _____

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono cellulare _____ e-mail _____

Inizio e durata del contratto

Questa polizza decorre dalle ore 24:00 del [gg/mm/aaaa] e dura per tutta la vita del cliente, salvo la possibilità di riscatto anticipato.

Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione il cliente ha diritto di recedere dal contratto. Può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla compagnia tramite raccomandata A/R. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, la compagnia restituirà al cliente il premio versato, come da articolo 5 delle condizioni di assicurazione.



**INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI**

PREMIO UNICO VERSATO, MODALITÀ DI PAGAMENTO, COSTI E PREMIO INVESTITO

Il cliente si impegna a versare un premio unico di X.XXX,YY euro tramite addebito in conto corrente. Questo pagamento segna la decorrenza del contratto: l'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza). I costi applicati al premio unico versato sono pari a X.XXX,YY euro. Il premio investito sul contratto è di X.XXX,YY euro.

Una parte dei costi applicati al premio unico versato viene retrocessa alla banca intermediaria.

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

- **Dichiaro di essere consapevole che il mancato possesso dei requisiti per la sottoscrizione della presente polizza, di cui all'articolo 2 delle condizioni di assicurazione, può comportare il recesso dal contratto da parte della compagnia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1893 del codice civile.**

X

Legale Rappresentante

- **Dichiaro che, prima della sottoscrizione del presente Documento di polizza, ho ricevuto, ho letto attentamente, ho compreso e quindi accettato in ogni loro parte:**
 - la vigente versione del "Documento contenente le informazioni chiave";
 - la vigente versione del DIP aggiuntivo IBIP (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi);
 - le condizioni di assicurazione Mod. ISPA-E62BSTU-Ed.12/2024;
 - il Documento di polizza in formato fac-simile;**che compongono il set informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali Appendici contrattuali.**

- **Dichiaro inoltre di aver ricevuto il set informativo sopra indicato in formato cartaceo.**

X

Legale Rappresentante

- **Dichiaro di approvare espressamente i seguenti articoli delle condizioni di assicurazione: articolo 2 *Requisiti per la sottoscrizione*; articolo 4 *Il pagamento del premio: premio unico e costi di ingresso*; articolo 6 *I beneficiari*; articolo 7 *La cessione del contratto e il pegno*; articolo 12 *Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente*; articolo 15 *Il riscatto e i costi di uscita*; articolo 18 *I pagamenti della compagnia e la documentazione richiesta*.**

X

Legale Rappresentante

- **Dichiaro di avere la residenza e il domicilio in Italia.**
- **Dichiaro di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta dalla compagnia in caso di decesso, di cui all'articolo 18 delle condizioni di assicurazione, è funzionale ad una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.**
- **Mi impegno a consegnare ai beneficiari e al referente terzo copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, allegata al presente Documento di polizza*, sollevando Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal mio inadempimento.**

* L'Informativa è emessa dalla procedura informatica.

- **Infine autorizzo la banca [NOME BANCA] ad addebitare direttamente sul conto corrente [IBAN] intestato a [NOME COGNOME] la somma che costituisce il premio unico versato a favore di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A..**

Per la sottoscrizione della polizza

X

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.

X

Legale Rappresentante

Luogo e data di sottoscrizione



**INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI**

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., contenuta nella documentazione contrattuale di riferimento, prendo atto del trattamento dei miei dati personali effettuato per le finalità descritte nell'Informativa.

Inoltre, apponendo la mia firma in calce, confermo il mio consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui all'Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate.

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Il cliente: _____

Firma dell'Interessato _____
(il cliente, per il tramite del Legale Rappresentante a ciò autorizzato)

*** **

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., contenuta nella documentazione contrattuale di riferimento, con riferimento al trattamento per le finalità promo-commerciali,

presto il consenso nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato o di *customer satisfaction* relative a prodotti e servizi della Società e di Società del Gruppo Intesa Sanpaolo;

presto il consenso nego il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali assicurazioni, banche, SIM, SGR), per lo svolgimento da parte loro di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi e di indagini di mercato, di *customer satisfaction* e di comunicazione commerciale.

Il cliente: _____

Firma dell'Interessato _____
(il cliente, per il tramite del Legale Rappresentante a ciò autorizzato)

Luogo e data

DICHIARAZIONE DELL'INTERMEDIARIO

Proposta di Investimento n° <numero proposta>

Il sottoscritto, incaricato del collocamento, dichiara e attesta di aver identificato il titolare/i della polizza e di aver raccolto i dati sopra riportati in sua/loro presenza. Questa attestazione è rilasciata al fine di consentire a Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, come previsto dalla disciplina vigente in materia di antiriciclaggio.

Nome e Cognome _____ Matricola _____

X

Intermediario

Base Sicura Tutelati

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Sede legale: Via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasnpaoloassicurazioni.com, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**